



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

**UFFICIO DEL GIUDICE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

**AL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
PRESSO LA C.C.I.A.A. DELLA PROVINCIA DI POTENZA
VIA DELL'EDILIZIA – ZONA INDUSTRIALE
85100 – POTENZA**

e p.c.

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO E
MELFI LARGO RAFFAELLO PIGNATARI, 3
85100 – POTENZA**

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI POTENZA
VIA DELLA CHIMICA, 81
85100 - POTENZA**

Oggetto: Iscrizione della cancellazione di società personali in

forza di scioglimento senza liquidazione e cessazione
della pluralità dei soci;

Potenza, 11 settembre 2013

Prendendo atto della sollecitazione rivoltami in più occasioni dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi, dopo aver consultato in proposito il Conservatore del Registro delle Imprese di Potenza, lo scrivente ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni in ordine alle formalità necessarie per l'iscrizione della cancellazione di società personali a seguito di scioglimento senza liquidazione e di mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

Pur non ignorando le prassi diffuse e consolidate presso numerosi Uffici del Registro delle Imprese, i quali consentono di dar corso all'iscrizione di tali eventi sulla base di una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ci si limita ad osservare che la semplificazione delle formalità pubblicitarie, ancorchè idonea a realizzare il risparmio delle spese connesse all'intervento istituzionale del Notaio, si pone in palese contrasto con le prescrizioni normative degli artt. 2296, 2300, 2309 e 2315 cod. civ., nonchè dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, le quali impongono la stipulazione per atto pubblico o



scrittura privata autenticata degli atti costitutivi, modificativi o estintivi di società personali.

Peraltro, vale la pena di sottolineare che, nel caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, si possono verificare due ipotesi: a) che l'unico socio superstite decida di proseguire l'esercizio dell'attività svolta in forma di società personale in forma impresa in forma di impresa individuale; b) che l'unico socio superstite decida di cessare l'attività svolta in forma di società personale.

Ora, nell'ipotesi *sub a*), si delinea una fattispecie di trasferimento di azienda dalla società personale al socio (a tacitazione della quota di compartecipazione al capitale), la quale è soggetta alla forma prevista dall'art. 2556, secondo comma, cod. civ. (atto pubblico o scrittura privata autenticata); nell'ipotesi *sub b*), sempre che non si apra la fase di liquidazione, non essendovi più debiti da estinguere nè crediti da realizzare, l'unico socio superstite potrà limitarsi a manifestare la volontà di scioglimento della società personale sempre con il ministero di un Notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Ne deriva, a parere dello scrivente, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, ferma restando per l'Ufficio del Registro delle Imprese la possibilità di attivazione (in caso di inerzia degli interessati) del procedimento previsto dall'art. 3 del



D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, che, in assenza (sino alla data odierna) di previsioni normative di diverso tenore, **la cancellazione di società personale sia per scioglimento senza liquidazione che per mancata ricostituzione della pluralità dei soci (nel termine di sei mesi) può essere iscritta nel Registro delle Imprese soltanto sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.**

Si rivolge, pertanto, un espresso invito al Conservatore del Registro delle Imprese di Potenza di rifiutare l'iscrizione con riguardo alle domande di cancellazione di società personali per le vicende suddette che siano fondate su mere dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Si coglie, altresì, l'occasione per porgere distinti saluti.

Con osservanza.

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dott. Giuseppe LO SARDO

